



2024/1576

4.7.2024

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 50/2024**

**del 15 marzo 2024**

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/1576]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/1719 della Commissione, dell'8 settembre 2023, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di isoxaben, metaldeide, *Metarhizium brunneum* ceppo Ma 43, paclobutrazol e feromoni di lepidotteri a catena lineare (SCLP) in o su determinati prodotti <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/1753 della Commissione, dell'11 settembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di piriproxifen in o su determinati prodotti <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/2086 della Commissione, del 28 settembre 2023, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dell'aceto tamponato come conservante e regolatore dell'acidità <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/2379 della Commissione, del 29 settembre 2023, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'additivo alimentare tartrato di stearile (E 483) <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/2108 della Commissione, del 6 ottobre 2023, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda gli additivi alimentari nitriti (E 249-250) e nitriti (E 251-252) <sup>(5)</sup>, quale rettificato in GU L, 2023/90138, 28.11.2023.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1682 della Commissione, del 29 giugno 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Taminco BV) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1712 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo all'autorizzazione del giallo tramonto FCF come additivo per mangimi destinati a cani, gatti, pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori <sup>(7)</sup>.
- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1682 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 <sup>(8)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto.

<sup>(1)</sup> GU L 223 dell'11.9.2023, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 12.9.2023, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 241 del 29.9.2023, pag. 73.

<sup>(4)</sup> GU L, 2023/2379, 3.10.2023.

<sup>(5)</sup> GU L, 2023/2108, 9.10.2023.

<sup>(6)</sup> GU L 217 del 4.9.2023, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 46.

<sup>(8)</sup> GU L 102 del 16.4.2011, pag. 6.

- (9) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:
  - **32023 R 1719**: Regolamento (UE) 2023/1719 della Commissione, dell'8 settembre 2023 (GU L 223 dell'11.9.2023, pag. 9)
  - **32023 R 1753**: Regolamento (UE) 2023/1753 della Commissione, dell'11 settembre 2023 (GU L 224 del 12.9.2023, pag. 1)";
2. dopo il punto 533 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2662 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
  - "534. **32023 R 1682**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1682 della Commissione del 29 giugno 2023 relativo al rinnovo dell'autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Taminco BV) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 (GU L 217 del 4.9.2023, pag. 1)
  - 535. **32023 R 1712**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1712 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo all'autorizzazione del giallo tramonto FCF come additivo per mangimi destinati a cani, gatti, pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori (GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 46)";
3. il testo del punto 2za (Regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 della Commissione) è soppresso.

#### Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capo XII è così modificato:

1. al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:
  - **32023 R 1719**: Regolamento (UE) 2023/1719 della Commissione, dell'8 settembre 2023 (GU L 223 dell'11.9.2023, pag. 9)
  - **32023 R 1753**: Regolamento (UE) 2023/1753 della Commissione, dell'11 settembre 2023 (GU L 224 del 12.9.2023, pag. 1)";
2. al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:
  - **32023 R 2086**: Regolamento (UE) 2023/2086 della Commissione, del 28 settembre 2023 (GU L 241 del 29.9.2023, pag. 73)
  - **32023 R 2379**: Regolamento (UE) 2023/2379 della Commissione, del 29 settembre 2023 (GU L, 2023/2379, 3.10.2023)
  - **32023 R 2108**: Regolamento (UE) 2023/2108 della Commissione, del 6 ottobre 2023 (GU L, 2023/2108, 9.10.2023), quale rettificato in GU L 2023/90138, 28.11.2023";
3. al punto 69 (Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:
  - **32023 R 2086**: Regolamento (UE) 2023/2086 della Commissione, del 28 settembre 2023 (GU L 241 del 29.9.2023, pag. 73)

- **32023 R 2379**: Regolamento (UE) 2023/2379 della Commissione, del 29 settembre 2023 (GU L, 2023/2379, 3.10.2023)
- **32023 R 2108**: Regolamento (UE) 2023/2108 della Commissione, del 6 ottobre 2023 (GU L, 2023/2108, 9.10.2023), quale rettificato in GU L 2023/90138, 28.11.2023”;

#### Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2023/1719, (UE) 2023/1753, (UE) 2023/2086, (UE) 2023/2379 e (UE) 2023/2108, quale rettificato in GU L, 2023/90138, 28.11.2023, e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2023/1682 e (UE) 2023/1712 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 16 marzo 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2024

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.